XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 95

ALLEGATO (Proposta di parere della relatrice) 99

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 98

AVVERTENZA 98

ERRATA CORRIGE 98

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea. Atto n. 377.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazione formulata *(vedi allegato)*.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) chiede una breve sospensione per consentire ai gruppi facenti parte della maggioranza una compiuta valutazione dell'osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dalla relatrice.

Sergio BATTELLI (M5S), *presidente*, accogliendo la richiesta del deputato Giglio Vigna, dispone, concorde la Commissione, una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.15.

Sergio BATTELLI (M5S), *presidente*, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, onde consentire gli approfondimenti richiesti.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 maggio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI

La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.
C. 3423 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo il relatore De Luca, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari Esteri, il disegno di legge C. 3423, recante ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

Ricorda che il cosiddetto « Trattato del Quirinale » si colloca in una cornice di rilancio del processo d'integrazione europea, rafforzandone la dimensione franco-italiana accanto a quella franco-tedesca, istituzionalizzata già nel 1963 con il Trattato dell'Eliseo sottoscritto dal generale de Gaulle e dal Cancelliere Adenauer, e recentemente rafforzata, anche sul piano militare, con un nuovo Trattato sottoscritto ad Aquisgrana il 22 gennaio 2019 dal Presidente Macron e dalla Cancelliera Merkel. Tale recente trattato franco-tedesco contempla una clausola di reciproca assistenza armata in caso di aggressione, simile a quella delineata all'interno dell'Alleanza Atlantica, alla quale si aggiungono convenzioni in ambito militare e di sicurezza interna.

Evidenzia che, benché il Trattato di Aquisgrana abbia sicuramente costituito un riferimento importante per la redazione del Trattato del Quirinale, quest'ultimo si caratterizza per alcuni elementi qualificanti dei rapporti italo-francesi, come l'attenzione specifica alle questioni agricole ed agroalimentari, quali la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine.

Richiama due incontri bilaterali tenutisi negli anni recenti tra il Presidente Mattarella ed Emmanuel Macron, rispettivamente a Chambord nel maggio del 2019 ed a Napoli nel febbraio del 2020, i quali hanno contribuito a superare alcune pregresse incomprensioni tra Francia e Italia e a favorire una decisa ripresa dei rapporti tra i due Paesi fondata, oltre che su una condivisione valoriale, anche su una forte base economica. Numerosi sono infatti i gruppi industriali a partecipazione mista francese e italiana nei settori spaziale, navale, aeronautico, elettronico, automobilistico e ottico, che nel complesso impiegano oltre 600 mila lavoratori. Non mancano, inoltre, i gruppi economici italiani con investimenti in Francia, presenti principalmente nei settori assicurativo, turistico, alimentare e della ristorazione, con all'incirca 240 mila addetti, nonché aziende francesi operanti in Italia, attive principalmente nei settori finanziario e bancario, della moda, della telefonia, della grande distribuzione, con un'occupazione complessiva di circa 1 milione e 700 mila addetti.

Ricorda inoltre che, a livello parlamentare, ha contribuito al rilancio delle relazioni italo-francesi la conclusione, il 29 novembre scorso, del Protocollo di cooperazione parlamentare, sottoscritto a Parigi dai Presidenti della Camera dei deputati, Roberto Fico, e dell'*Assemblée Nationale*, Richard Ferrand, il cui obiettivo è rafforzare la cooperazione e la concertazione tra le due Assemblee: a tale fine è prevista la creazione di un gruppo di cooperazione parlamentare, presieduto congiuntamente dai Presidenti e composto da sei membri per ciascuna delle Assemblee, che avrà la missione di consolidare i legami esistenti attraverso lo svolgimento di vertici parlamentari che si terranno alternativamente ogni due anni, di promuovere incontri tra

le omologhe Commissioni delle due Assemblee ed agevolare la convergenza delle posizioni italiane e francesi su temi d'interesse comune.

In questo contesto, il Trattato del Quirinale definisce un metodo e una prassi di consultazione attraverso cui istituzionalizzare le relazioni tra l'Italia e la Francia, rafforzandone i contenuti e valorizzando il dialogo in caso di posizioni di merito differenti. Nel preambolo del trattato è evidenziato che la cooperazione rafforzata tra Roma e Parigi si inserisce nel quadro di riferimento europeo, come elemento di potenziamento dell'Unione e della sua capacità di azione internazionale, nonché per la promozione congiunta di priorità comuni ai due Paesi in ampi settori, tra cui la politica estera, la sicurezza e la difesa.

Passando a descrivere l'articolato del Trattato, che si compone di un preambolo e di 12 articoli, fa presente che l'articolo 1, dedicato agli affari esteri, impegna le Parti a sviluppare il coordinamento tra loro e a favorire la sinergia tra le rispettive azioni a livello internazionale, in particolare su tutte le questioni che influiscono sulla sicurezza, sullo sviluppo, sull'integrazione, sulla pace e sulla tutela dei diritti umani nella regione mediterranea, anche attraverso meccanismi stabili di consultazioni rafforzate.

L'articolo 2, concernente i temi della sicurezza e della difesa, prevede una serie di impegni nel quadro dei comuni sforzi volti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compreso il rafforzamento e la cooperazione tra le rispettive industrie di difesa e sicurezza.

L'articolo 3, in materia di affari europei, prevede che le Parti si consultino regolarmente in vista del raggiungimento di posizioni unitarie nelle questioni europee di comune interesse nei principali settori della politica economica europea.

L'articolo 4, in materia di politiche migratorie, giustizia e affari interni, prevede che le Parti rafforzino la loro cooperazione per una riforma della politica migratoria e d'asilo europea basata sui princìpi condivisi tra gli Stati membri di responsabilità e solidarietà, nonché un rafforzamento della cooperazione in materia di protezione civile. In materia di prevenzione e contrasto delle minacce criminali transnazionali, si prevede la collaborazione tra le rispettive amministrazioni giudiziarie, assicurando un coordinamento costante nel settore dell'assistenza giudiziaria, in materia penale e della consegna di persone. È prevista infine la costituzione di un'unità operativa italo-francese nel quadro della cooperazione tra le rispettive Forze di polizia.

L'articolo 5 riguarda la cooperazione economica, industriale e digitale e impegna le Parti a facilitare gli investimenti reciproci e i progetti congiunti per lo sviluppo di *start-up* e di piccole e medie imprese, definire strategie comuni sui mercati internazionali e nel quadro di un'Europa sociale, promuovere il coordinamento degli investimenti nei settori strategici, quali le nuove tecnologie, la *cybersecurity*, l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione dei pagamenti e il calcolo quantistico. È inoltre previsto il rafforzamento del coordinamento tra le rispettive amministrazioni economiche, onde assicurare un dialogo permanente sulle politiche macroeconomiche e industriali, nonché il contrasto alle frodi fiscali.

L'articolo 6 comprende una serie di obiettivi in materia di sviluppo sociale, inclusivo e sostenibile, per la protezione del clima, la riduzione delle emissioni, la tutela del mare, la resilienza del sistema agricolo e agroalimentare e la promozione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche registrate nell'Unione europea.

L'articolo 7, in materia di cooperazione spaziale, rafforza la collaborazione nella costruzione dell'Europa dello spazio, come una delle dimensioni chiave dell'autonomia strategica e dello sviluppo economico comune nell'ambito delle attività dell'Agenzia spaziale europea.

L'articolo 8, in materia di istruzione e formazione, ricerca e innovazione, oltre a considerare l'impegno a favorire la mobilità tra i due Stati negli ambiti dell'istruzione e della formazione, della ricerca e dell'innovazione, prevede che le Parti favoriscano la diffusione e il reciproco apprendimento delle rispettive lingue, si adoperino per una cooperazione sempre più stretta

tra i rispettivi sistemi di istruzione, rafforzino la collaborazione universitaria anche promuovendo la partecipazione delle istituzioni di istruzione superiore italiane e francesi al progetto delle università europee, potenzino i rapporti di collaborazione nell'ambito delle grandi infrastrutture di ricerca e sostengano l'innovazione in tutti gli ambiti essenziali per il futuro e la competitività.

L'articolo 9 reca le norme sulla cooperazione nei settori della cultura, dei giovani e della società civile, rafforzando la collaborazione tra Italia e Francia negli ambiti dell'industria culturale e creativa, facilitando le coproduzioni di opere culturali, cinematografiche, audiovisive e sceniche, nonché la possibilità della loro distribuzione attraverso una piattaforma comune. Saranno altresì facilitate le collaborazioni nei settori del design, dell'architettura e della moda.

L'articolo 10 riguarda la cooperazione transfrontaliera. Il comma 4, in particolare, prevede lo sviluppo sempre più integrato di una rete di trasporti ferroviari, stradali e marittimi, anche in ragione degli aspetti ambientali che interessano la mobilità ferroviaria transalpina.

L'articolo 11 riconosce un ruolo di coordinamento e impulso al vertice intergovernativo, da tenersi annualmente, e istituisce un « Comitato strategico paritetico » al livello dei Segretari Generali dei due Ministeri degli affari esteri, incaricato dell'attuazione del Trattato e del programma di lavoro, riportato in allegato alla relazione di accompagnamento del provvedimento, che sarà aggiornato annualmente in occasione dei vertici intergovernativi.

L'articolo 12 reca le disposizioni finali e disciplina la decorrenza dell'efficacia del Trattato oggetto del disegno di legge di ratifica.

In conclusione, nel sottolineare l'importanza del Trattato ai fini dello sviluppo coordinato tra Italia e Francia di settori strategici e di grande rilievo economico, si riserva di presentare una proposta di parere, che preannuncia favorevole, in esito al dibattito in Commissione.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE.
Atto n. 378.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132.
Atto n. 374.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 785 del 27 aprile 2022, a pagina 246, tredicesima riga del sommario, dopo le parole « alle frontiere » inserire le parole « . COM(2021)564 final ».

A pagina 267, seconda colonna, venticinquesima riga, dopo le parole « alle frontiere. » inserire, a capoverso, le parole « COM(2021)564 final ».

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (atto n. 377).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, emanato in forza della delega conferita dall'articolo 1 e dall'Allegato 1 (n. 25) della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020);

ricordato che la direttiva (UE) 2019/1152 aggiorna, rispetto alla direttiva 91/533/CEE recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152, gli obblighi di informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro e stabilisce tutele minime per tutte le tipologie di lavoratori, garantendo loro maggiore prevedibilità e chiarezza in materia di trasparenza delle informazioni sul rapporto e sulle condizioni di lavoro;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo, che si compone di diciassette articoli, suddivisi in quattro Capi, novella il citato decreto legislativo n. 152 del 1997, definendo, al Capo I, le finalità e l'ambito di applicazione, elencando le categorie di lavoratori esclusi dalla sua applicazione e specificando le modalità di comunicazione delle informazioni, da parte del datore di lavoro, che devono essere trasparenti, chiare, complete, conformi agli *standard* di accessibilità e gratuite;

il Capo II, esteso anche al personale del settore pubblico, contiene modifiche al citato decreto legislativo n. 152 del 1997, in materia informazioni sul rapporto di lavoro, prevedendo anche l'informazione sull'uso di sistemi automatizzati ai fini dell'assunzione, gestione o cessazione del rapporto di lavoro, nonché modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, e al decreto legislativo n. 181 del 2000, in materia di collocamento e politiche attive del lavoro;

il Capo III stabilisce le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, dettate dalla direttiva, prevedendo che il periodo di prova non possa essere superiore a sei mesi e, nel caso di un rapporto a tempo determinato, debba essere stabilito in maniera proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego, prevedendo, altresì, che il datore di lavoro non può vietare al lavoratore il cumulo di impieghi, purché compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata;

il Capo IV dispone le misure di tutela dei lavoratori, tra cui anche la tutela contro comportamenti di carattere ritorsivo o che determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori e contro il licenziamento o trattamenti pregiudizievoli conseguenti all'esercizio dei diritti previsti dal decreto legislativo;

apprezzata la finalità delle disposizioni in materia di informazioni sul rapporto di lavoro di cui al Capo II e, in particolare, quella di cui al nuovo articolo 1-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 1997, volto a ridurre le asimmetrie informative, assicurando la necessaria trasparenza, qualora i datori di lavoro o i committenti pubblici o privati utilizzino sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati per coordinare, monitorare e gestire il rapporto di lavoro;

valutate inoltre positivamente le misure del Capo III, volte a introdurre requisiti minimi di tutela in materia di durata del periodo di prova (articolo 7), di cumulo degli impieghi (articolo 8); di livello minimo di prevedibilità per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si svolga secondo modalità in tutto o in gran parte imprevedibili (articoli 9 e 10), nonché di diritto alla gratuità della formazione che il datore di lavoro è tenuto a erogare, sulla base di disposizioni legislative o contrattuali (articolo 11);

apprezzate infine le misure del Capo IV, volte ad agevolare la composizione delle controverse, nonché a tutela da ritorsioni e trattamenti sfavorevoli del lavoratore;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2019/1152, entro il termine del 1° agosto 2022, previsto dalla direttiva per il suo recepimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al Capo IV, sulle misure di tutela, valuti il Governo l'opportunità di stabilire presunzioni giuridiche favorevoli, confutabili dai datori di lavoro, a beneficio del lavoratore che non ha ricevuto a tempo debito le informazioni e i documenti di cui al nuovo articolo 1, comma 3, e la comunicazione delle variazioni degli elementi del contratto dopo l'assunzione di cui al nuovo articolo 3, del decreto legislativo n. 152 del 1997, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 15 della direttiva in recepimento.